N. R.G. 18143/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Tribunale delle Imprese CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott. Roberto Monteverde	Giudice Relatore
dott.ssa Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **18143/2015** promossa da:

GIUSEPPINA STRANGIS (C.F. STRGPP39A43H742U), con il patrocinio dell'avv. TOMAINO SERGIO e dell'avv. FAZIO ANTONELLA (FZANNL70D69M208O) viale Francesco Redi n. 41/c 50144 FIRENZE; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TOMAINO SERGIO

ATTORE

contro

SIRIO SRL (C.F. 07053580010), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 17 50012 BAGNO A RIPOLI presso il difensore avv. D'ERCOLE VINCENZO

CONVENUTO

Avente ad oggetto: *Cause in materia di rapporti societari*

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni

GIUSEPPINA STRANGIS

"Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare l'intervenuto recesso dell'attrice da socia della Sirio srl a far data dal 15.7.2014 ovvero dalla data del 15.8.2014, condannando la Sirio srl, in persona del l.r.p.t., al rimborso della quota di partecipazione nella misura di euro 25.000,00 oltre interessi legali dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo; condannare, altresì, la Sirio srl, in persona del l.r.p.t., al pagamento di una somma che sarà determinata e ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del mancato accoglimento della istanza di recesso; condannare, in ogni caso e comunque, la convenuta al pagamento delle competenze del giudizio

da distrarsi, ex art .93 c.p.c., in favore dell'antescritto difensore".

Firmato Da: MONTEVERDE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 180fd605c7e7bee77de4dc546ee6e00
Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f

SIRIO SRL

"Voglia il Tribunale adito, in via preliminare

- accertare e dichiarare l'improponibilità della domanda attrice per la sussistenza e operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello statuto sociale;

nel merito

- accertare e dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'inammissibilità e comunque l'inefficacia del recesso esercitato dalla signora Giuseppina Strangis;

- accertare l'infondatezza della domanda attrice, così come formulata, determinando in ipotesi la somma spettante a parte attrice nei limiti del giusto e del dovuto.

- Con vittoria di spese e onorari".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del 18/11/2015 la sig.ra Giuseppina Strangis conveniva in giudizio la società Sirio Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertato e dichiarato il proprio diritto di recesso da socia della Sirio srl e conseguentemente condannare quest'ultima al rimborso della quota di partecipazione nella misura di euro 25.000,00 oltre interessi legali.

Riferiva l'attrice che la stessa era titolare di una quota di partecipazione della società Sirio srl del valore nominale di euro 1.100,00 del capitale sociale e pari ad un controvalore di euro 25.000,00.

In data 14/03/2014, l'attrice, dovendo cessare la propria attività e non condividendo più l'operato dell'amministrazione della Sirio srl, comunicava alla società la propria volontà di cedere la quota di partecipazione, a norma dell'art. 9 dello Statuto Sociale.

Tuttavia, tale richiesta veniva disattesa dalla società per i motivi rappresentati nella comunicazione effettuata dalla Sirio srl in data 31/03/2014 e confutati dall'attrice nella successiva replica datata 09/04/2014.

In seguito, venuta meno la possibilità di cessione della quota, per le incomprensioni sopra menzionate, l'odierna attrice comunicava alla società la propria volontà di recedere da socio della Sirio srl, con conseguente liquidazione della quota in suo possesso.

Si costituiva in giudizio la Sirio srl eccependo in via preliminare l'improponibilità della domanda attrice per la sussistenza e operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto Sociale; nel merito eccepiva l'inammissibilità e comunque l'inefficacia del recesso esercitato dalla signora Giuseppina Strangis. Eccepiva, inoltre, sempre nel merito, l'infondatezza della domanda attrice, così come formulata, in quanto caratterizzata da indeterminatezza e priva di supporto probatorio per quanto concerne la quantificazione del valore della quota posseduta da parte attrice, ai fini della liquidazione della stessa.

Firmato Da: MONTEVERDE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 180fd605c7e7bee77de4dc546ee6e00
Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f

La causa riceveva istruzione documentale.

Sulla improcedibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria.

Il convenuto ha tempestivamente sollevato, sin dalla comparsa di costituzione, la predetta eccezione ritenendo la domanda attrice improcedibile per la presenza nello Statuo della società Sirio srl di una clausola compromissoria contenuta nell'art. 27, che recita: *"Nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale […] promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore (se nominati), i liquidatori […] verranno deferite ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società".*

A tale eccezione parte attrice ha tardivamente replicato, in sede di seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., facendo valere la nullità della clausola compromissoria per contrarietà a quanto disposto dall'art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003, ritenendola generica e del tutto illegittima.

In ogni caso, l'art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003 prevede che gli atti costitutivi delle società possano disporre la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La norma prevede, inoltre, al secondo comma, che la clausola compromissoria indichi il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo, a pena di nullità, il potere di nomina ad un soggetto estraneo alla società.

Alla luce del dettato normativo, nel caso di specie, la contro eccezione di nullità della clausola compromissoria non merita di essere accolta.

In primo luogo, infatti, la controversia, avente ad oggetto il diritto del socio al recesso dalla compagine sociale, rientra tra quelle indicate dall'art. 27 dello Statuto Sociale.

A tal proposito, merita di essere seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale *"anche la controversia in materia di recesso dei soci (secondo la riqualificazione operata dall'attrice) riguarda comunque un momento di esecuzione del contratto sociale e, pertanto, rimane oggetto dell'eventuale clausola compromissoria contenuta nello statuto […] (in tal senso cfr. Cass. 22303/2013, secondo la cui massima: "La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società per azioni, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società.")"* (Trib. Milano, Sentenza n. 12539 del 4/11/2015).

Inoltre, non sussistono dubbi circa la natura disponibile del diritto di recesso del socio dalla società, e così il diritto di recesso, *"coinvolgendo esclusivamente lo status del predetto e il suo diritto, di natura esclusivamente patrimoniale, alla liquidazione del valore delle azioni, una volta accertato il sua diritto ad abbandonare la compagine sociale, attiene a diritti disponibili […] È del tutto*

Firmato Da: MONTEVERDE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 180fd605c7e7bee77de4dc546ee6e00
Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f

irrilevante, infine, che dal recesso del socio possano derivare conseguenze di natura patrimoniale anche in capo agli altri soci e ai terzi creditori della compagine sociale […] trattandosi di effetti patrimoniali, quelli che - in tesi - si riverberano sul capitale della società, potenzialmente derivanti da ogni tipo di controversia di natura economica che possa insorgere tra società e soci e, pur tuttavia, non certo tali da rendere indisponibile i diritti in discussione." (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10399 del 30/04/2018).

Secondariamente, la predetta clausola statutaria prevede espressamente che le eventuali controversie vengano affidate ad un unico arbitro e che sia il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società a procedere alla nomina dello stesso.

Vengono, pertanto, rispettati i principi enunciati da costante giurisprudenza secondo i quali la clausola compromissoria deve dare espressa indicazione del numero e delle modalità di nomina degli arbitri, senza che possa operare, nel caso che qui ci occupa, la causa di nullità contenuta nel secondo comma dell'art. 34 del D. Lgs. 5/2003.

In tal senso, *"giova allora ricordare che, a norma dell'art. 810 c.p.c., comma 1, la domanda di accesso agli arbitri, quando il compromesso o la clausola compromissoria prevedono che questi siano nominati dalle parti, deve contenere l'indicazione dell'arbitro o degli arbitri designati dalla parte istante e l'invito alla controparte a designare il proprio o i propri arbitri. […] Le cose stanno invece diversamente per il c.d. arbitrato societario, perché il D. Lgs. n. 5 del 2003, art. 34, comma 2, prescrive inderogabilmente che il potere di nomina degli arbitri sia conferito ad un terzo (estraneo alla società)."* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2400 del 20/02/2012).

In definitiva, deve concludersi che la presenza della clausola compromissoria nello statuto della società Sirio srl sia da ritenersi idonea a radicare la competenza arbitrale.

Ne consegue la necessità di valutare la natura della clausola arbitrale nel senso della ritualità ovvero della irritualità della stessa.

A tal proposito, la disposizione statutaria prevede che l'arbitro decida senza formalità e secondo equità e che la decisione non sia impugnabile, lasciando, così, residuare la volontà delle parti di rinunciare alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale.

Nel caso di specie, il riferimento all'equità fa sì che la clausola in questione si configuri espressamente come di arbitrato irrituale, senza che le parti abbiano minimamente disputato sul punto, dove allora *"L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando*

Firmato Da: MONTEVERDE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 180fd605c7e7bee77de4dc546ee6e00
Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f

alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia" (Sez. 2, Sentenza n. 7525 del 27/03/2007).

L'eccezione di parte convenuta deve quindi ricondursi ad una contestazione della proponibilità della domanda e non ad una questione di competenza, a seguito della rinunzia alla tutela giurisdizionale a favore di una soluzione negoziale effettuata dai contraenti, con la conseguenza (cfr. Tribunale Roma, Sent. n. 3413 del 15/02/2018) di dover dichiarare improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata dalla signora Giuseppina Strangis nei confronti della società Sirio srl.

Il giudizio vede dunque la soccombenza dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore del convenuto non ammesso.

Tale fattispecie ha consolidato il principio per cui *"Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma secondo, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare"* (Sez. 6-3, Ordinanza n. 10053 del 19/06/2012; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8388 del 31/03/2017).

Se così è, allora non si è oggettivamente in presenza dei presupposti di applicazione dell'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, che valgono nei limiti del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, disciplinati dal Titolo IV del T.U. cit., e non oltre, così da non dar luogo ad alcuna dimidiazione *ex lege*.

Le spese di lite seguono pertanto la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con riduzione comunque del 50% in considerazione dell'accoglimento dell'eccezione preliminare che ha di fatto limitato e contenuto lo sviluppo dell'intero giudizio, concentrando le attività svolte dalle difese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA

Improponibile dinanzi al giudice ordinario la domanda formulata da GIUSEPPINA STRANGIS nei confronti della SOCIETÀ SIRIO SRL per essere stata preventivamente rimessa la controversia ad arbitrato irrituale.

CONDANNA

GIUSEPPINA STRANGIS al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 3.627,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP sull'imponibile come per legge.

Firmato Da: MONTEVERDE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 180fd605c7e7bee77de4dc546ee6e00
Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f

Sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva ai sensi del D.L. 18 ottobre 1995 n° 432, convertito con modificazioni nella L. 20.12.1995 n° 534.

Firenze, 15 aprile 2020

Il Giudice Relatore
dott. Roberto Monteverde

Il Presidente
dott. Niccolò Calvani

Firmato Da: MONTEVERDE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 180fd605c7e7bee77de4dc546ee6e00
Firmato Da: CALVANI NICCOLO' Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5128e88da106d311a3b53aeab748b58f